



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 402 del 09/06/2025

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALISTA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AVVISO PUBBLICO EMESSO DA AZIENDA ZERO

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALISTA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AVVISO PUBBLICO EMESSO DA AZIENDA ZERO

Il Direttore della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO che con nota prot. n. 3666 del 16.01.2025 il Direttore della s.c. Ostetricia e Ginecologia evidenziava la grave criticità nell'organico del personale medico della struttura e le conseguenti difficoltà nella gestione delle guardie attive e dei turni di reperibilità, in un reparto intensivo qual è la struttura di Ostetricia Ginecologia, e chiedeva di percorrere tutte le vie disponibili per ritornare ad un organico adeguato;

VISTA la nota del 03.06.2025 con la quale il Direttore del Dipartimento Materno Infantile chiede, causa la grave contrazione del personale medico della s.c. ostetricia e ginecologia, la sospensione delle prenotazioni ambulatoriali ostetriche di ecografia per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025;

PRESO ATTO che presso la s.c. Ostetricia e Ginecologia risultano, ad oggi, vacanti n. 3 posti a tempo indeterminato di dirigente medico e che n.1 dirigente medico, d.ssa S.C., è assente ai sensi del D. Lgs. 151/2001, fino al prossimo 13.01.2026;

che con deliberazione n. 264 del 14.04.2025 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia formata esclusivamente da medici in formazione specialistica;

che dall'interpello effettuato con tra tutti i candidati idonei della graduatoria sopraindicata, solo uno ha accettato la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi della L. n. 145/2028 e s.m.i.;

che con deliberazione n.123 del 26.02.2025 è stato conferito n. 1 incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale alla d.ssa L.G. per un massimo di n.38 ore settimanali, attraverso l'utilizzo del bando di Azienda Zero di cui al provvedimento n. 0000100/01.02/2024 del 05.04.2024;

CONSIDERATA la permanenza di una situazione di criticità nell'organico della s.c. Ostetricia e Ginecologia;

PRESO ATTO che l'Azienda Sanitaria Zero con deliberazione n. 404/01.02/2024 del 23.12.2024 ha indetto avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2025, aperto sino al 31.12.2025;

che il bando del predetto avviso prevede che le Aziende Sanitarie procederanno al conferimento di incarichi libero professionali secondo le proprie necessità, previa procedura comparativa, fino al prossimo 31.12.2025, sulla base dei relativi elenchi di professionisti, redatti da Azienda Zero, per un impegno lavorativo massimo di 38 ore settimanali;

che con provvedimento n. 197/01.02/2025 del 30/05/2025, affinché le ASR possano adottare i provvedimenti di competenza, Azienda Zero ha ammesso alla procedura i candidati di cui agli elenchi allegati al provvedimento medesimo e relativi al mese di Maggio 2025, specificando che le Aziende potranno attingere dai suddetti elenchi, previa procedura comparativa, per far fronte alle proprie necessità assistenziali, solamente dopo avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;

che negli elenchi sopracitati è presente un unico candidato in possesso della specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, d.ssa Beatrice Perego nata il 26/05/1982, e che pertanto, dal momento che il numero di candidati è inferiore al numero di contratti da conferire, non è necessario provvedere a procedura comparativa;

RITENUTO di dover procedere al conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale alla d.ssa Beatrice Perego sopraindicata;

VISTA la nota del 05.06.2025 con la quale il Direttore della s.c. Ostetricia e Ginecologia comunica la necessità di un incarico libero professionale per lo svolgimento di massime n. 38 ore settimanali e nel

contempo dichiara che l'istante d.ssa Beatrice Perego è idonea allo svolgimento dell'incarico in questione;

RITENUTO che nell'eventualità di assunzione di personale con rapporto di lavoro dipendente sarà rivalutato l'impegno orario assegnato alla titolare di incarico libero professionale;

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- le prestazioni richieste sono di natura temporanea (periodo di mesi sei) ed altamente qualificata (medico specializzato) e si ricorre alle medesime in caso di impossibilità oggettiva di utilizzare personale della struttura in questione;
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

RITENUTO pertanto, in considerazione della carenza di personale medico presso la s.c. ostetricia e ginecologia, al fine di ridurre le criticità emerse e di non recare pregiudizio allo svolgimento delle attività della Struttura, nelle more della copertura dei posti vacanti con personale con rapporto di lavoro dipendente, di procedere al conferimento di n.1 incarico libero professionale al candidato risultante negli elenchi dei candidati ammessi alla procedura di cui al provvedimento n. 197/01.02/2025 del 30/05/2025 di Azienda Zero, d.ssa Beatrice Perego nata il 26/05/1982, in possesso di tutti i requisiti richiesti, per un periodo di mesi sei e per un massimo di 38 ore settimanali;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito all'indizione di avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie di medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi, emesso da Azienda Zero con provvedimento n. 404/01.02/2024 del 23.12.2024, al fine di ridurre le criticità emerse e di non recare pregiudizio alle attività della s.c. Ostetricia e Ginecologia, nelle more della copertura dei posti vacanti con personale con rapporto di lavoro dipendente:

- di prendere atto del provvedimento nr. 197/01.02/2025 del 30/05/2025 con il quale Azienda Zero, affinché le ASR possano adottare i provvedimenti di competenza, ha ammesso alla procedura i candidati di cui agli elenchi allegati al provvedimento medesimo e relativi al mese di Maggio, dai quali risulta conferibile un unico incarico al candidato specialista in ginecologia e ostetricia: d.ssa Beatrice Perego nata il 26.05.1982;

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

- di procedere pertanto a conferire incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale alla d.ssa Beatrice Perego nata il 26.05.1982, consistente nell'effettuazione di prestazioni di medico specializzato in ostetricia e ginecologia presso la s.c. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Borgomanero, previa verifica della disponibilità dell'interessato, per un periodo di mesi sei e con un impegno orario di massime n. 38 ore settimanali;

- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi così come previsto dal bando emesso da Azienda Zero in premessa citato;

- di disporre inoltre che nel momento in cui si saranno costituiti rapporti di lavoro con personale dipendente, sarà rivalutato l'impegno orario relativo al costituendo rapporto libero professionale sulla base delle effettive unità di personale vacanti;
- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. Ostetricia e Ginecologia, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che per la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 13.000,00, trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2025, conto C250494B;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesposta proposta istruttoria;
con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine e di n.1 allegato allegato n.1 – fac simile contratto di lavoro - composto da n. 7 pagine.

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. _____ del _____

A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.:

01522670031], in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale

e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a

_____ il _____, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del

vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 198

del 24.05.2022, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle

materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale

e Valorizzazione Risorse Umane.

B) **Dott.** _____, residente in _____ () Via

_____ (CF _____ P.IVA.: _____), domiciliato

presso sé medesimo, [di seguito: **"Prestatore"**], medico specializzato

in Ostetricia e Ginecologia.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni espone nell'atto deliberativo,

approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella

necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed

intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore;

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.c. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Borgomanero**.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico specializzato in Ostetricia e Ginecologia consistenti nella gestione degli ambulatori ostetrici di diagnosi prenatale, ecografia morfologica, ecografie per datazione e controllo in gravidanza;

ambulatori ginecologici di prime visite e controlli, ecografie ginecologiche per un massimo di n.38 ore settimanali da svolgersi presso la s.c. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Borgomanero.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa***; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, il **Direttore della s.c. Ostetricia e Ginecologia** che ha assunto e svolgerà l’incarico di “*referente operativo*” dell’esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell’art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s’è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l’organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili. per l’esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di durata **semestrale**, decorre dal _____ sino al _____. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso omnicomprensivo lordo di €.* **80,00 orari (ottanta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della **s.c. Ostetricia e Ginecologia** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e

puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

Si stabilisce inoltre che nel caso di rescissione del presente contratto da parte del Committente a seguito di disposizioni normative o indicazioni regionali regolamentanti il limite di età per l'esercizio della

professione, nulla sarà dovuto al Prestatore in termini di preavviso e di penale per mancato preavviso;

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del “*Referente operativo*” o di altri soggetti dell’A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 138/2011 convertito in L. 148/2011 nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017 e di polizza assicurativa per infortuni propri, compresi quelli in itinere.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione in caso d’uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]*** e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO
GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
dott. Gianluca Corona

IL PRESTATORE
D.ssa _____ -